



Regione Lombardia

DECRETO N. 13002

Del 06/12/2016

Identificativo Atto n. 787

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) GIÀ RILASCIATA CON D.D.S. N. 9165 DEL 10/08/07 ALLA DITTA REA DALMINE S.P.A., CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN VIA DOSSI SNC, IN COMUNE DI DALMINE (BG), AI SENSI DEL D. LGS. N. 152 DEL 3 APRILE 2006, PER L'ATTIVITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA, PUNTO 5.2.A).

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- la direttiva UE/1127/2015 del 10 luglio 2015 riguardante la determinazione del fattore di correzione climatico;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il d.m. 29 gennaio 2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti";
- il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.m. 7 agosto 2013, "Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche";
- il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il d.l. 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", che all'art. 35 ha disposto che le Autorità competenti:
 1. adeguino le A.I.A. degli impianti di trattamento dei rifiuti autorizzandoli a saturazione del loro carico termico, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata espletata in tale configurazione;
 2. indichino le priorità di trattamento dei rifiuti indicate nel comma 5, ovvero, negli impianti di recupero sia data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e, a saturazione del carico termico, siano trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle disposizioni ivi indicate;



Regione Lombardia

3. verifichino la sussistenza dei requisiti per la qualifica del termovalorizzatore come impianto di recupero energetico (operazione R1).
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014, n. 0022295 GAB, relativa a "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
 - la L. 11 novembre 2014, n. 164, "Conversione, con modificazioni, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133";
 - il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del d. lgs. 152/06;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016, recante "Individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati."

VISTI ALTRESÌ:

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, "Approvazione della circolare di "Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";



Regione Lombardia

- il d.d.s. 20 febbraio 2006, n. 1800, avente per oggetto: "Disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale";
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4, recante "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne [...]";
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la d.g.r. 7 agosto 2009, n. 10124, "Determinazioni in merito alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, c. 4, D.M. 24 aprile 2008)";
- la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970, "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l'esercizio uniforme e coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)";
- la d.g.r. 15 febbraio 2012, n. 3018, "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno";
- la d.g.r. 15 febbraio 2012, n. 3019, "Determinazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D10) o recupero (R1) di rifiuti ai sensi del d. lgs. 152/06 e del d. lgs. 133/05 di Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti";
- la d.g.r. 6 agosto 2012, n. 3934, "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale";
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) [...]";
- la Circolare regionale del 04/08/2014 - n. 6, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di A.I.A. recata dal Titolo III bis alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/3/2014, n. 46";
- la d.g.r. 21 novembre 2014, n. 2687, "Prime determinazioni in merito al contributo per il trattamento in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani di altre regioni ai sensi dell'art. 35 comma 7 del D.L. 133/2014, convertito dalla legge 164/2014";



Regione Lombardia

VISTI inoltre:

- il d.d.s. n. 9165 del 10/08/07, "Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta REA DALMINE S.p.a. ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in Dalmine (BG) ed impianto in Dalmine (BG);
- l'istanza di rinnovo dell'AIA rilasciata con d.d.s. n. 9165 del 10/08/07, presentata ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 in data 31/01/13, in atti reg. n. Z1.2013.0003046 del 05/02/13;
- la nota n. Z1.2013.0007503 del 20/03/2013 con la quale è stato avviato il procedimento per il rilascio del rinnovo dell'AIA;
- il verbale della conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 18/04/13 e le integrazioni trasmesse dalla ditta in esito alla stessa con nota n. 28/14 del 06/03/14;
- la nota T1.2015.0007171 del 11/02/2015, con la quale è stata comunicata la conversione del procedimento di rinnovo dell'AIA precedentemente avviato in procedimento di riesame in seguito all'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, nonché dell'art. 35 del D.L. 12/09/2014, n. 133, convertito con modifiche dalla L.11 novembre 2014, n. 164;
- le integrazioni trasmesse dalla Ditta con nota n. 63/2015 del 26/11/14 in esito alla richieste di cui alla comunicazione appena sopra richiamata;

PRESO ATTO delle relazioni finali della 1°, 2° e 3° visita ispettiva ordinaria condotta da ARPA ai sensi del D. Lgs. 152/06 e delle relative note di osservazioni presentate dalla ditta;

RICHIAMATE le modifiche non sostanziali all'AIA approvate successivamente al rilascio dell'AIA ed elencate nella tabella A4 – "Stato Autorizzativo" dell'Allegato Tecnico (AT) al presente decreto;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato (da ultimo con nota in atti reg. T1.2016.0038052 del 25/07/16) appendici di estensione temporale della polizza fideiussoria agli atti nelle more della conclusione del procedimento di riesame dell'AIA, affinché le attività autorizzate presso il sito IPPC fossero sempre coperte da idonea garanzia finanziaria;

PRESO ATTO che in data 17/12/2015, prot. T1.2015.064244 del 18/12/15, la Ditta ha presentato la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, ai sensi all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. 152/06, nella quale la stessa conclude di non essere soggetta a tale obbligo;



Regione Lombardia

VISTE le comunicazioni di modifiche non sostanziali trasmesse dall'Azienda con note del 16/08/2016 (in atti reg. n. T1.2016.0043419 del 01/09/16), del 25/08/2016 (in atti reg. n. T1.2016.0043721 del 05/09/06) e del 28/10/2016 (in atti reg.n. T1.2016.0056662 del 03/11/06);

RITENUTO che tali modifiche siano non sostanziali e non comportino notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e possano pertanto essere recepite nell'AT al presente atto;

VISTA la nota n. 28/14 del 06/03/14, con la quale la Ditta ha fornito la verifica puntuale di eventuali criteri localizzativi escludenti di cui al Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con DGR n. 1990 del 20/06/14, integrati con quelli previsti dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) della Provincia di Bergamo non incompatibili con quelli di cui alla DGR n. 1990/2014, concludendo che l'installazione IPPC non è interessata da vincoli localizzativi escludenti;

VISTO il progetto relativo al ripristino finale dell'area oggetto dell'autorizzazione sperimentale di cui al d.d.g. n. 4195 del 26/04/10, presentato in data 02/11/2016 con nota n. 108/16 (in atti reg. T1.2016.0056784 del 2/11/16);

RITENUTO, per quanto dichiarato dalla Provincia in sede di conferenza di servizi del 18/11/16 (cfr. nota Provincia Bergamo n. 73285 del 18/11/16 depositata agli atti della Conferenza di servizi), di approvare il progetto appena sopra richiamato alle condizioni e prescrizioni riportate nell'AT al presente atto;

VISTA la nota n. T1.2016.0057183 del 07/11/16, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria e contestualmente è stato trasmesso all'Azienda e agli Enti la bozza di AT al presente atto;

PRESO ATTO delle conclusioni della Conferenza dei servizi tenutasi il 18/11/16, di cui si riporta di seguito stralcio del verbale:

"Il Presidente introduce la riunione, convocata con nota prot. T1.2016.0057183 del 07/11/2016, ricordando che il fine della riunione odierna è il rilascio del riesame dell'AIA avente valenza di rinnovo e di recepimento di sopravvenienze normative (in particolare D.Lgs. 46/2014 e art. 35 "Sblocca Italia"), nonché le modifiche non sostanziali elencate nella bozza di Allegato tecnico all'AIA (AT). Durante la seduta della conferenza viene pertanto richiesto agli Enti, per quanto di competenza, di esprimere le proprie osservazioni e il proprio parere in merito ai contenuti dell'AT all'AIA, nonché al rilascio del riesame avente valenza rinnovo dell'AIA.

Si procede alla revisione dell'AT trasmesso contestualmente alla convocazione della CdS.

Provincia di Bergamo: deposita agli atti della conferenza e illustra nota n. 73285



Regione Lombardia

del 18.11.2016 con la quale, esaminata la bozza di AT, esprime parere favorevole al rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, nel rispetto delle condizioni riportate nel parere medesimo e di seguito sintetizzate:

1.in merito all'area oggetto di autorizzazione sperimentale, concordando con le prescrizioni impartite da Regione e in considerazione del fatto che tale area si trova all'interno del complesso IPPC, ritiene opportuno che l'attività di controllo dell'avvenuto ripristino finale sia effettuata da ARPA, che già effettua il controllo della medesima installazione;

2.chiede che la nuova formulazione della prescrizione relativa alle priorità di incenerimento dei rifiuti conferiti presso l'impianto sia sostituita dalla seguente "presso il termovalorizzatore deve essere assicurata la priorità di trattamento ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale, dando precedenza a rifiuti derivanti dal territorio della provincia di Bergamo, fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Nell'ambito dei rifiuti speciali deve essere assicurato prioritariamente il trattamento dei rifiuti speciali di provenienza bergamasca";

3.relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee, esprime e motiva l'esigenza che tale monitoraggio prosegua ancora per almeno 3 anni, esclusivamente per i parametri Cr tot, Cr VI e Al, stanti i risultati del monitoraggio medesimo.

ARPA: si esprime puntualmente sull'AT fornendo alcuni riferimenti, in particolare per le metodologie da utilizzare nel monitoraggio dell'emissione E9.

Comune di Dalmine: chiede chiarimenti in ordine ad alcuni punti dell'AT ed in particolare:

- aggiornamento dati urbanistici relativi al PGT vigente (pag. 6);
- relazione conclusiva della sperimentazione sul recupero delle scorie;
- indagini fonometriche in esito alla sostituzione del trituratore.

Dà atto della presentazione al SUAP del titolo edilizio per la nuova tettoia richiesta.

Chiede:

- in che termini lo stralcio della verifica giornaliera del carico termico incida sul conferimento dei rifiuti all'impianto
- delucidazioni sull'avanzamento della procedura di valutazione del progetto di terza linea dell'impianto;
- la trasmissione proattiva da parte della Ditta di dati e informazioni relative al corretto funzionamento dell'impianto;



Regione Lombardia

- delucidazioni in merito ai recenti rinvenimenti di rifiuti urbani con carica radioattiva e alle modalità di stoccaggio degli stessi;
- informazioni in merito alla possibilità di utilizzo delle acque reflue industriali in camera di combustione;
- avanzamenti circa l'ipotesi di teleriscaldamento prevista dalla convenzione sottoscritta con il Comune;
- previsioni sui controlli del suolo sottostante la trincea drenante e frequenza degli stessi.

Comunica che la scorsa estate è pervenuta una segnalazione di molestie connesse all'impatto acustico dell'impianto, che è ancora in attesa di risposta; chiede pertanto collaborazione all'azienda in tal senso. Segnala che è in fase di realizzazione l'aggiornamento della zonizzazione acustica comunale.

REA Dalmine: fornisce proprie osservazioni all'AT, chiede chiarimenti in merito alle modalità applicative di alcune prescrizioni e propone alcune modifiche relativamente allo stato di applicazione di alcune BAT.

Comunica che la relazione conclusiva della sperimentazione sul recupero delle scorie è stata allegata all'istanza di modifica non sostanziale e si riserva comunque di effettuare una verifica in tal senso ed, eventualmente, di inviare al Comune quanto richiesto.

Conferma quanto dichiarato da Regione in termini di valutazione del pci dei rifiuti in ingresso, specificando che il calcolo di tale valore avviene indirettamente attraverso l'applicazione di un algoritmo.

Si rende disponibile a trasmettere al Comune i dati richiesti e a fornire un riferimento per la risoluzione di problematiche acustiche.

Fornisce chiarimenti sulla gestione dei rifiuti urbani con carica radioattiva, specificando che lo stoccaggio avviene secondo procedura interna concordata con ARPA.

Specifica che l'utilizzo di acque reflue industriali in camera di combustione riveste carattere emergenziale.

La verifica della funzionalità della trincea drenante, inizialmente proposta dalla ditta con frequenza coincidente con il rinnovo dell'AIA, è stata oggi prevista con cadenza triennale.

Il teleriscaldamento non era previsto come compensazione AIA, ma era presente nella convenzione ditta – Comune e al momento risulta effettivamente non realizzato; la ditta sta valutando la possibilità di introdurre un esercizio cogenerativo. Si rende inoltre disponibile a un prossimo incontro con il Comune in



Regione Lombardia

tal senso.

Si impegna a proseguire il monitoraggio della falda alle condizioni del nuovo AT, così come modificato a seguito di recepimento del parere della Provincia.

Regione Lombardia: verifica piena rispondenza con la condizione di cui al punto 1 del parere provinciale. Ritiene di poter accogliere la condizione 3, chiarendo che il monitoraggio delle acque sotterranee avrà comunque carattere conoscitivo e non fiscale, modificando in tal senso l'AT, con l'impegno dell'azienda a proseguire tale monitoraggio. Al contrario, non può accogliere la condizione di cui al punto 2, in quanto non congruente con il PRGR che prevede una rete regionale dimensionata per il mantenimento dell'autosufficienza, su scala regionale, per il trattamento dei RUR ed in contrasto con le previsioni della normativa nazionale (art.35, c. 5 della L.164/14), sulla base della quale è stata aggiornata la precedente prescrizione relativa alle priorità di incenerimento dei rifiuti. Tale aspetto non rileva sulle convenzioni in essere o future tra gli Enti Locali e la Ditta.

Relativamente alla richiesta del Comune circa le implicazioni sull'impianto dello "Sblocca Italia", precisa che, nelle attuali condizioni di trend crescente riferito al potere calorifico inferiore del rifiuto urbano, a parità di carico termico, possono corrispondere minori quantitativi di rifiuto urbano in ingresso. Specifica che la valutazione del progetto della terza linea dell'impianto, non oggetto della CdS odierna, è ancora in fase di VIA.

Chiede alla ditta la trasmissione entro 5 giorni delle planimetrie definitive (in formato digitale pdf firmate elettronicamente) richiamate nell'AT.

Conclusioni: la Conferenza dei Servizi esprime parere favorevole al rilascio del riesame dell'AIA avente valenza di rinnovo con contestuale approvazione delle modifiche non sostanziali riportate in AT e dà mandato alla UO Valutazione e autorizzazioni ambientali per la predisposizione del provvedimento conseguente, recependo le modifiche all'AT discusse durante la seduta odierna.

Si resta in attesa della trasmissione della parte della ditta delle planimetrie definitive (in formato digitale firmate elettronicamente) richiamate nell'AT."

VISTO l'Allegato Tecnico all'AIA, modificato in esito all'espressione dei pareri degli Enti in sede di Conferenza dei Servizi;

DATO ATTO che le prescrizioni tecniche contenute in allegato al presente atto sono state individuate nelle Linee guida statali e/o Bref Europeo di settore;

CONSIDERATO che i successivi provvedimenti di riesame del presente provvedimento risultano di competenza di Regione Lombardia e, pertanto, la garanzia fideiussoria deve essere prestata a favore dello stesso Ente;

RITENUTO quindi, sulla base dell'istruttoria svolta e delle conclusioni della



Regione Lombardia

Conferenza dei Servizi sopra riportate, di rilasciare - ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 - il riesame dell'AIA con valenza di rinnovo alla ditta REA DALMINE S.p.a., con sede legale ed impianto in via Dossi snc, Dalmine (BG);

PRECISATO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE (D. Lgs. n. 105 del 26/6/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra;

DATO ATTO che l'impianto è in possesso del certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, e che pertanto il riesame dell'autorizzazione medesima deve essere effettuato entro i termini indicati nell'art. 29-octies, commi 3 e 9, del D. Lgs 152/06 e quindi:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- con valenza di rinnovo, quando siano trascorsi 12 anni dal rilascio del presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dalla d.g.r. 4326/12, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta unitamente al foglio di calcolo, trasmessi unitamente all'istanza di rinnovo dell'AIA;

RICHIAMATI gli artt. 29-quater e 29-decies del D. Lgs. 152/06, che prevedono la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso l'Autorità Competente, individuata per la presente autorizzazione nell'Unità Organizzativa "Valutazione e Autorizzazioni Ambientali" della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;

RICHIAMATO che l'Autorità Competente al controllo effettuerà con frequenza almeno triennale controlli ordinari, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 o secondo quanto definito dal Piano di Ispezione Ambientale Regionale redatto in conformità al comma 11-bis del sopra citato articolo, secondo le modalità approvate con d.g.r. n. 3151 del 18/02/2015;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla d.g.r. X/3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario



Regione Lombardia

generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DATO ATTO che il presente Decreto concorre al perseguimento dell'Obiettivo Ter.09.03.256 "Attuazione del PRGR e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti" del PRS;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di rilasciare - ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 - il riesame, con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con d.d.s. n. 9165 del 10/08/07, alla ditta REA DALMINE S.p.a., con sede legale ed impianto in via Dossi snc, Dalmine (BG) per l'attività di cui all'Allegato VIII, punto 5.2.a) - alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, comprese le planimetrie predisposte in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre che, ai sensi dell'art. 35 del D.L. 133/2014 e della successiva Legge di conversione n. 164/2014:
 - il massimo carico termico nominale autorizzato (come sommatoria delle 2 linee di incenerimento) è pari a 200.928 MJ/h;
 - nell'impianto debba essere assicurata priorità di trattamento ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni;
 - il termovalorizzatore possa avvalersi della qualifica di impianto di recupero energetico, con conseguente conferma dell'operazione R1, alle condizioni prescritte nell'Allegato Tecnico;
3. di rideterminare in **€ 1.447.420,71** l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore dell'Autorità competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella. L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione UNI EN ISO 14001 e in applicazione dell'art.3, comma 2-bis, della l. 1/11, è pari a **€ 868.452,43**;



Regione Lombardia

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi (€)
D15/R13 (Fossa)	Rifiuti non pericolosi	5.795 mc	1.023.512,90
D10/R1		30 t/h	423.907,81
TOTALE			1.447.420,71
- 40% (azienda certificata ISO 14000)			-578.968,28
AMMONTARE COMPLESSIVO FIDEIUSSIONE			868.452,43

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni 3 anni l'attestazione dei rinnovi della certificazione UNI EN ISO 14001 per l'attività in essere. La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a 12 anni, termine massimo per il riesame dell'autorizzazione con valenza di rinnovo, maggiorata di 1 anno; nel caso in cui venga presentata una nuova polizza, contestualmente al ricevimento da parte di Regione della prestazione della medesima, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla Società ed accettate da Regione Lombardia;

4. di dare atto che la mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata;
5. di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà soggetta a riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 3 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e pertanto lo stesso dovrà essere effettuato:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando siano trascorsi 12 anni dal rilascio della presente Autorizzazione



Regione Lombardia

Integrata Ambientale, ai sensi del comma 9 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06; in questo caso l'Azienda è tenuta a presentare domanda di riesame entro il termine indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta;

6. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata alla ditta REA DALMINE SpA, al Comune di Dalmine, alla Provincia di Bergamo e ad ARPA, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla formale accettazione delle garanzie finanziarie di cui sopra da parte dell'Autorità Competente;
7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e, comprensivo di allegato tecnico, sul portale di direzione;
8. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente AIA presso la U.O. "Valutazione e Autorizzazioni Ambientali" della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;
9. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
10. di mettere a disposizione del pubblico i dati di monitoraggio delle emissioni tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art. 29-decies, comma 8, del Titolo III bis, della parte seconda del D. Lgs. 152/2006;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

IL DIRIGENTE della UO
Valutazione e Autorizzazioni Ambientali

DARIO SCIUNNACH

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge